

LE SEZIONI UNITE SULLA PRESCRIZIONE DEL REATO IN APPELLO E LA SORTE DELLE STATUZIONI CIVILI: INFORMAZIONE PROVVISORIA

a cura di Guido Colaiacovo



Cass., sez. un., 28 aprile 2021, informazione provvisoria

Le Sezioni unite erano state chiamate a rispondere al quesito se il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, per effetto di una valutazione difforme rispetto a quella operata dal giudice di primo grado (come, ad esempio, nei casi di esclusione della recidiva qualificata o di ritenuta insussistenza di una circostanza aggravante o di

formulazione di un diverso giudizio di comparazione tra le circostanze del reato), possa ugualmente decidere sull'impugnazione, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, ovvero debba revocare le statuizioni civili.

L'informazione provvisoria diffusa al termine dell'udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute.